



Alla c.a. ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS
Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per progetto di adeguamento funzionale delle opere civili della postazione di Bruciano 2 e della relativa viabilità di accesso nel Comune di Castelnuovo di val di Cecina (PI). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. Nota di risposta.

Con nota del 05/11/2024, protocollo regionale n. 0577928, il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto in oggetto, posto nell'ambito della concessione geotermica denominata "Lustignano", nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la concessione di coltivazione denominata "Lustignano" (D.M. 07/03/1994) è stata oggetto di variazione al programma lavori e valutazione impatto ambientale relativamente al Potenziamento centrale geotermoelettrica "Nuova Lagoni Rossi" e riattivazione centrale "Sasso 2 (Autorizzazione unica n.1198 del 26/03/2008 rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 681 del 01/10/2007).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 05/11/2024 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, denominata "Adeguamento funzionale delle opere civili della postazione di Bruciano 2 e della viabilità di accesso" (GRE.EEC.R.28.IT.G.13045.00.011.00).

Si rileva che dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue:

- l'intervento ricade nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e prevede l'adeguamento funzionale civile della esistente postazione di perforazione denominata "Bruciano 2", dove sono già presenti due pozzi di produzione (Bruciano 2A e Bruciano 2B);
- il proponente specifica che l'intervento risulta necessario a consentire un adeguamento funzionale di una postazione esistente al fine di aggiornarla e di renderla idonea ad ospitare un impianto per un eventuale intervento minerario di manutenzione, ripristinandone l'efficienza in linea con gli standard di sicurezza e ambientali attuali;
- il proponente descrive gli interventi previsti, che riguardano sia attività preparatorie, sia opere civili da realizzare; nello specifico le attività preparatorie riguardano:



- eventuale sterpatura e reinghiaatura dell'area della postazione esistente e dell'area adibita al parcheggio delle auto private;
 - ripulitura, verifica ed eventuale ripristino del sistema di regimazione esistente delle acque meteoriche;
 - verifica ed eventuale adeguamento/integrazione dei basamenti per l'installazione dei pali di illuminazione durante le fasi di perforazione;
 - verifica ed eventuale adeguamento delle vie cavi e della maglia di terra esistente.
- per le opere civili da realizzare, sono previsti i seguenti interventi:
- prolungamento della cantina esistente per una lunghezza pari a 6 metri, con contestuale adeguamento della regimazione idraulica;
 - realizzazione di un nuovo cunicolo (dimensioni interne L=1600mm x H=1400 mm) con contestuale demolizione di parte delle travi di tiro nella zona di interferenza;
 - riduzione del volume della vasca fango mediante chiusura degli stramazzi esistenti, riempimento del setto e realizzazione di soletta carrabile. Posizionamento provvisorio di un nuovo setto poroso all'interno della vasca fango, realizzato con gabbioni riempiti a ghiaia di pezzatura 70/200;
 - riduzione dell'attuale soletta esistente in prossimità della vasca fango con rifacimento di parte dei cordoli perimetrali di contenimento;
 - estensione della soletta in c.a. nell'area di separazione vapore. Le dimensioni in pianta della soletta saranno di 6m x 9.5m, con una profondità di 20cm di cui 10 cm fuori terra. Nella soletta dovrà essere realizzata una canale mezzo tubo per convogliare l'acqua regimata nel pozzetto esistente;
 - realizzazione di un basamento in c.a. di dimensioni in pianta di 3m x 3m e di profondità pari a 1.5m, per separatore in pressione;
 - estensione della vasca di contenimento degli skid di lavaggio vapore per permettere il posizionamento di un ulteriore skid. La vasca esistente dovrà essere estesa di 5.65m x 2.72m in pianta. Contestualmente dovrà essere adeguata la regimazione nell'area interessata dalla modifica;
 - realizzazione di 3 nuovi basamenti in c.a per supporti di tubazioni principali, aventi dimensioni in pianta pari a 2m x 2m e profondità di 1.1m;
 - realizzazione di 3 nuovi basamenti per supporti di tubazioni secondarie, aventi dimensioni in pianta pari a 1.3m x 0.3m e profondità di 0.35m.
- la riduzione del volume della Vasca Fango comporta l'adeguamento della regimazione nella zona limitrofa. Tale adeguamento prevede la realizzazione di un nuovo pozzetto PZ14BIS da collegare alle tubazioni interrato esistenti.

Il proponente specifica inoltre che è prevista l'esecuzione della manutenzione della strada di accesso alla postazione esistente. Nello specifico, la manutenzione ordinaria, laddove necessaria, comporterà la ripulitura della sede stradale, delle fossette e dei pozzetti esistenti a bordo strada in modo da ripristinare la corretta regimazione delle acque meteoriche. Inoltre, sarà necessario eseguire un intervento di asfaltatura in due tratti della viabilità di accesso per garantire il transito in sicurezza dei veicoli a servizio della postazione, andando così a completare l'asfaltatura di tutta la viabilità.



Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell' all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, gli adeguamenti alle opere civili della postazione Bruciano 2 non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l'intervento è mirato a consentire il posizionamento e l'esercizio in sicurezza, di un impianto di perforazione per futuri interventi minerari sulla postazione.

L'intervento in oggetto non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di localizzazione in area non contigua in quanto gli interventi in oggetto sono previsti prevalentemente all'interno del perimetro della postazione esistente e per la parte restante nelle aree contigue compresa la viabilità di accesso.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli adeguamenti alle opere civili in oggetto non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto gli interventi proposti sono funzionali alla manutenzione della postazione e dei componenti in essa contenuti al fine di permettere un eventuale ritorno dell'impianto di perforazione del pozzo.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo di dimensioni in quanto le modifiche vengono eseguite all'interno della postazione stessa e la maggior parte delle attività sono legate ad opere già esistenti o a adeguamenti legati alla sicurezza.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che l'intervento in progetto non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche sono infatti mirate a consentire il posizionamento e l'esercizio in sicurezza di un impianto di perforazione per futuri interventi minerari sul pozzo.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere in progetto si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 4 mesi.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:



secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico lett g) “*territori coperti da foreste e da boschi*”, limitatamente alle aree adiacenti alla postazione denominata “Bruciano 2”;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923 e l.r.39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che :

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*

3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*

- a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere e) ed l-bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in aree non contigue;*
- c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”.

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6, comma 9 e comma 9-bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43, comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;



l'art. 58 della L.R. 10/2010;
la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo all'adeguamento funzionale delle opere civili della postazione di Bruciano 2 e della relativa viabilità di accesso;

considerato che il progetto non comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica è finalizzata a consentire un adeguamento funzionale di una postazione esistente al fine di aggiornarla e di renderla idonea ad ospitare un impianto per un eventuale intervento minerario di manutenzione campo, ripristinandone l'efficienza in linea con gli standard di sicurezza e ambientali attuali;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto tuttavia opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018).
- di privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti durante le attività previste a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.

Ritenuto inoltre opportuno ricordare quanto segue al proponente:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il



proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria "Lustignano", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it
- Claudia De Lucia tel. 0554382766, email: claudia.delucia@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini